



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

04-01-30 Servizio demanio e patrimonio
e autonomie locali di Oristano

04-01-32 Servizio demanio e patrimonio e autonomie
locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Prot. n. 11165 / I.4.3 Rep. n. 534 dell'8 marzo 2018

Oggetto: **Concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese – determinazioni rep. n. 130 (Diga Eleonora d'Arborea sul fiume Tirso) e rep. n. 131 (serbatoio fiumi Tirso e Flumineddu) del 29 luglio 2005. Ripartizione del sovracanoone idroelettrico - previsto dall'articolo 53 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e dalla Legge 22 dicembre 1980, n. 925 - in favore dei Comuni rivieraschi della provincia di Oristano, della stessa Amministrazione Provinciale di Oristano, del Comune di Olzai e dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro, ricompresi all'interno del Bacino Imbrifero sul fiume Tirso, per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2017. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della determinazione prot. n. 65303 / I.4.3 Rep. n. 3664 del 22 dicembre 2017.**

I DIRETTORI

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le Leggi regionali 7 gennaio 1977, n.1, e 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 2015-prot. 328/GAB recante "Razionalizzazione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze";

VISTA la nota prot. n. 16178/2 luglio 2015 della Direzione generale dell'organizzazione e del personale con la quale si comunica che "dal 1° luglio 2015 sono efficaci i nuovi Servizi così come individuati dalla riorganizzazione";

VISTO l'art. 30 della precitata Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 rubricato "Sostituzione dei direttori generali e di servizio" che, al comma 4, così



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

espressamente dispone: *“In caso di vacanza le funzioni di direttore di Servizio, fatta salva l'applicazione dell'art. 28, comma 4-bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio”*;

- DATO ATTO che il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione generale enti locali e finanze di cui il Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano fa parte è il Dott. Giovanni Antonio Carta, Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari giusto decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 9224/3 del 31 marzo 2016;
- VISTO altresì il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 11278/4 del 21 aprile 2016, concernente il conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio alla Dott.ssa Sabina Bullitta;
- VISTO l'art. 53 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- VISTA la Legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 che stabilisce che le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di produzione di energia elettrica spettanti alla Regione in virtù dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna sono esercitate dall'Assessore alle finanze nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro delle finanze;
- VISTA la Legge 22 dicembre 1980, n. 925 in materia di acque pubbliche e impianti elettrici e, in particolare, l'art. 2 con il quale sono stati stabiliti i sovracanonici annui previsti dall'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 12 gennaio 1957 concernente la delimitazione del Bacino Imbrifero sul fiume Tirso, ai sensi della Legge 27



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

dicembre 1953, n. 959, che individua i Comuni compresi nel Bacino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge e i comuni rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1;

VISTO il decreto del Coordinatore Generale degli EELL 23 dicembre 1998, n. 2129/F;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale dei LLPP, nella seduta del 21 dicembre 1987 ha adottato per il Bacino Imbrifero Montano del Taloro il criterio di ripartizione del sovracanone idroelettrico prevedendo:

- 79% in relazione alla superficie espropriata a ciascun Comune;
- 20% in relazione alla popolazione;
- 1% da ripartire tra i Comuni rivieraschi e le rispettive province;

VISTA la Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*";

RICHIAMATE la determinazioni a firma congiunta dei Direttori del Servizio del Genio Civile di Oristano e del Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- rep. n. 130 del 29 luglio 2005 recante "*Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dall'invaso della Diga Eleonora d'Arborea sul fiume Tirso in località "Cantoniera" in Comune di Busachi, chiesta dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese*" e l'allegato disciplinare;
- rep. n. 131 del 29 luglio 2005 recante "*Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal serbatoio dei fiumi Tirso e Flumineddu in località "Nuraghe Pranu Antoni" in Comune di Busachi, chiesta dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese*" e l'allegato disciplinare;

VISTO in particolare l'art. 4 delle precitate determinazioni laddove è espressamente disposto : "*il concessionario è tenuto a corrispondere a norma e per gli effetti omissis..... il sovracanone in favore dei comuni rivieraschi della derivazione come determinato dalle autorità competenti, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale nel precedente art. 2 e con gli aumenti derivanti dalle indicizzazioni biennali di cui alla Legge 22.12.1980, n. 925*";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534

Prot. n. 11165

Dell' 8 marzo 2018

DATO ATTO che nel Bacino Imbrifero sul fiume Tirso, in virtù dell'anzidetta delimitazione, sono ricompresi i comuni di Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidoni, Busachi, Ghilarza, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Soddi-Zuri, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso, ricadenti in Provincia di Oristano, nonché il Comune di Olzai ricadente nella Provincia di Nuoro;

RICHIAMATA la determinazione Prot. n. 65303 / I.4.3 Rep. n. 3664 del 22 dicembre 2017 con la quale, sulla base dei su menzionati presupposti è stato determinato e ripartito, in via provvisoria e salvo conguaglio, in favore dei Comuni rivieraschi della Provincia di Oristano e della stessa Amministrazione Provinciale di Oristano nonché del Comune di Olzai (NU) e dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro – quali enti ricompresi nel Bacino imbrifero sul fiume Tirso - ed a carico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 170, il sovraccanone idroelettrico per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2017 (bienni 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2017) per un importo complessivo pari a € 330.131,72 (euro trecentotrentamilacentotrentuno/72);

ATTESO CHE l'Ing. Andrea Abis, in qualità e veste di Commissario Straordinario e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con ricorso gerarchico presentato a mezzo PEC in data 12 gennaio 2018 (prot. RAS n. 3056 del 17 gennaio 2018), ha richiesto l'annullamento della precitata determinazione prot. n. 65303-rep. n. 3664 del 22/12/2017;

RILEVATO che l'anzidetto ricorso gerarchico trova fondamento, al di là delle sopra richiamate determinazioni rep. n. 130 e 131 del 29 luglio 2005, nella circostanza che il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese non era, relativamente al periodo 2012-2017, il concessionario di derivazioni di acqua per produzioni idroelettriche né vantava più alcun diritto sulle centrali e sulle produzioni da esse derivanti in forza di provvedimenti del legislatore regionale, ulteriori atti e provvedimenti amministrativi nonché di sentenze emesse dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche;

CONSIDERATO che il riferimento ai provvedimenti del legislatore regionale trova riscontro:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

1. nell'art. 11 comma 1 della Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 laddove è disposto che *“La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale”*;
2. nel Decreto del Presidente della Regione n. 135 del 27 dicembre 2017, attuativo degli artt. 11 e 30 della Legge regionale n. 19/2006 laddove - in virtù dell'intervenuto inserimento delle due Dighe Cantoniera e Nuraghe Pranu Antoni, con tutte le opere ad esse connesse e funzionali, comprese le prese idroelettriche, tra le opere del Sistema idrico multisettoriale regionale poste in capo all'Ente Acque della Sardegna (ENAS) – è stato acclarato il subentro della Regione, e per la stessa, di ENAS, a decorrere dal 1° gennaio 2008 nella titolarità delle dighe e, di pari, delle concessioni idroelettriche rilasciate in precedenza in favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;

PRESO ATTO delle Sentenze definitive del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 133 e 134 del 2006, confermate dalla Cassazione con sentenze nn. 28547/08 e 28548/08, dalle quali emerge che le aree ove insistono le due centrali Tirso 1 e Tirso 2 costituiscono pertinenza delle opere pubbliche “Diga Cantoniera” e “Traversa Nuraghe Pranu Antoni” con conseguente estensione, ai sensi dell'art. 818 C.C., del regime giuridico demaniale idrico delle dighe anche alla predette centrali;

VISTE le sentenze non definitive n. 3 e 4 del 2016 del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche dalle quali si evince che l'ENEL non vanta nessun titolo legittimante l'occupazione delle stesse aree né la ritenzione delle due centrali idroelettriche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

che vi ha costruito posto che non è neppure titolare di una concessione di derivazione delle acque per uso idroelettrico.

EVIDENZIATO che le menzionate sentenze si concludono con:

1. la condanna di ENEL Produzione S.p.A. al rilascio in favore di ENAS delle centrali idroelettriche "Tirso 1" e "Tirso 2" e delle aree sulle quali esse insistono;
2. il rigetto della domanda di rilascio proposta dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
3. la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in ordine alle domande di risarcimento dei danni proposte dal Consorzio e da ENAS, nonché su quelle formulate da ENEL.

CONSIDERATO che la situazione discendente dalle norme, dai pronunciamenti degli organi giurisdizionali e dagli atti amministrativi adottati e tuttora vigenti mal si concilia con la situazione di fatto che, all'attualità, risulta essersi cristallizzata nella perdurante occupazione ed esercizio *sine titulo* delle centrali idroelettriche da parte di ENEL Produzione S.p.A;

RILEVATO che appare non più procrastinabile, alla luce di quanto appena sopra esposto, la promozione di un'azione organica delle diverse branche dell'Amministrazione regionale a vario titolo coinvolte nel contenzioso con ENEL finalizzata al/all':

- a) recupero delle centrali, posto che l'ENEL continua a tenere in esercizio entrambe le centrali idroelettriche (introitando il corrispettivo derivante dalla vendita dell'energia prodotta) pur senza avere alcun titolo concessorio, e, ancora, ad ottenere la cessazione dell'esercizio e dello sfruttamento abusivo delle centrali idroelettriche da parte dell'ENEL ed il rilascio dei terreni demaniali detenuti senza titolo;
- b) avvio di un tavolo di confronto con ENEL Produzione S.p.A. al fine di non pregiudicare il diritto dei Comuni rivieraschi del Bacino Imbrifero del Tirso ad introitare il sovracanone idroelettrico previsto dall'articolo 53 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dalla Legge 22 dicembre 1980, n. 925;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

- RITENUTO** opportuno, in siffatto contesto, richiamare la nota prot. n. 42018 del 6 novembre 2015 del Servizio opere idriche ed idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici (prot. RAS n. 43822) con la quale, nelle more della definizione dell'avviato e concordato percorso transattivo, è stato quantificato e richiesto ad ENEL Produzione S.p.A il controvalore economico della produzione idroelettrica pregressa (dal 2001 al 2015) e, limitatamente alle Centrali "Tirso I salto" e "Tirso II Salto" dal 2008 al 2015, incassato da ENEL e rivendicato dalla Regione con riferimento alle centrali e alle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico oggetto di causa, in 595,3 milioni di euro, di cui 530,3 milioni quale valore economico rivalutato della produzione idroelettrica al netto dei costi di gestione e 65 milioni per le incentivazioni ottenute da ENEL (i cosiddetti "certificati verdi");
- RILEVATO** che, allo stato, la determinazione di ripartizione del sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi del Bacino Imbrifero del Tirso - quale atto di mera ripartizione non è suscettibile di far nascere in capo ai predetti Enti Locali altro che una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, e di conseguenza, è inidonea ad ingenerare il legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell'annullamento in autotutela;
- ACCERTATO** che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare ai Comuni rivieraschi l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, giacché il procedimento al cui interno si colloca, appunto, la ripartizione del sovracanone – che è destinato a concludersi con l'effettiva erogazione da parte del soggetto che di fatto ha derivato acqua per l'uso idroelettrico dalle centrali in parola – è già stato avviato con la determinazione di cui sopra;
- ATTESO** che, in virtù della richiamata sussistenza di elementi concreti ed obiettivi, è opportuno procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di ripartizione di che trattasi;
- CONSIDERATO** inoltre che sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione dell'atto divenuto inopportuno, idoneo a giustificare, a motivo della non corrispondenza fra titolare di diritto, e in quanto tale legittimato a derivare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

acqua ad uso idroelettrico dalle centrali in argomento, e titolare di fatto, sia pur sine titulo, il temporaneo sacrificio del contrapposto interesse dei Comuni rivieraschi a ricevere il sovra canone secondo le disposizioni di legge innanzi richiamate;

RITENUTO opportuno, pertanto - a norma dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 (aggiunto dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15) - procedere all'annullamento in autotutela della determinazione prot. n. 65303 / I.4.3 Rep. n. 3664 del 22 dicembre 2017,

per quanto sin qui esposto,

DETERMINANO

ART. 1 (Annullamento in autotutela)

Di annullare in autotutela, per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, la propria determinazione prot. n. 65303 / I.4.3 Rep. n. 3664 del 22 dicembre 2017 afferente alla ripartizione, in via provvisoria e salvo conguaglio, in favore dei Comuni rivieraschi della Provincia di Oristano e della stessa Amministrazione Provinciale di Oristano nonché del Comune di Olzai (NU) e dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro – quali enti ricompresi nel Bacino imbrifero sul fiume Tirso – ed a carico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, del sovracanone idroelettrico per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2017 (bienni 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2017) per un importo complessivo pari a € 330.131,72 (euro trecentotrentamilacentotrentuno/72).

ART. 2 (Ricorsi)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

E' ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (Codice del processo amministrativo) e ss.mm.ii., ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE Rep. n. 534
Prot. n. 11165
Dell' 8 marzo 2018

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale.

ART. 3 (Pubblicità)

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale web della Regione, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, notificata a mezzo PEC al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, alle Amministrazioni Provinciali di Oristano e Nuoro ed ai Comuni rivieraschi trasmessa al Servizio finanze e supporti direzionali nonché, per il tramite del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi dell'art. 21, nono comma, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

**Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio
e Autonomie Locali di Oristano**
(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998)
Giovanni Antonio Carta
(Firmato)

**Il Dirigente del Servizio Demanio e
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro
e Olbia-Tempio**
Sabina Bullitta
(Firmato)

A. Deidda